

N. 172-1/2023 p.u.

CONCORDATO MINORE (CCI) N° 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Gianluigi Canali
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 172-1/2023 p.u. per l'omologa del ricorso per concordato minore
proposto da:

SERGIO LOMBARDI (c.f. LMBSRG63P01B157O), con l'avv. *ROSSELLA WUHRER*

RICORRENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Il giudice,

rilevato che **SERGIO LOMBARDI**, con l'ausilio del gestore della crisi avv. Maria Laura Soardi ha
proposto ai creditori una proposta concordataria ex artt. 74 CCII che prevede il pagamento dei creditori
chirografari nella misura dell'1,5% circa;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 75 CCII, nonché dalla
relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 76 CCII;

rilevato che con relazione del 26.6.2023 il gestore della crisi ha fatto presente che il concordato è stato
approvato dalla maggioranza dei creditori;

che con la medesima relazione il gestore ha rilevato che il creditore Maior SPV srl si è opposto
all'omologa ed ha rilevato: 1) che il debitore si era indebitato senza usare l'ordinaria diligenza; 2) che
non era stata valutata la redditività ed il valore della partecipazione del Lombardi nella società
Lombardi Fratelli di Lombardi Marinella & C snc; 3) che non era stato considerato il saldo del conto
corrente n. 4753 aperto presso Banco BPM spa;

rilevato che l'art. 77 CCII sanziona con l'inammissibilità della proposta concordataria il compimento di
atti in frode ai creditori;

che, viceversa, la circostanza che il debitore si sia indebitato colpevolmente non determina
l'inammissibilità della proposta;

che, difatti, una volta che le circostanze di fatto siano state esposte correttamente spetta ai creditori
decidere, attraverso il voto, se sanzionare o meno il debitore non diligente;

che le ulteriori due questioni sollevate dalla creditrice Maior spv srl attengono alla convenienza della



proposta concordataria rispetto alla procedura liquidatoria;

che il gestore della crisi ha accertato che il Lombardi è titolare del 2,88% del capitale sociale della società Lombardi Fratelli di Lombardi Marinella & C snc; che la società, nell'anno 2021 ha avuto un reddito di euro 9.550,00; che la quota di reddito spettante al Lombardi era pari ad € 275,00;

che il proponente ha dedotto che le quote delle società di persone non sono generalmente espropriabili e che, comunque, la quota del 2,88% sarebbe, comunque difficilmente collocabile sul mercato;

che il Lombardi ha fatto presente, nel ricorso introduttivo, che l'importo di euro 13.290,30 (saldo del c/c) gli sarebbe servito per il pagamento delle imposte e della cassa professionale;

che il proponente ha fatto presente che, anche tenuto conto della liquidità pari ad euro 13.290,30, del valore di euro 18.624 della quota di 1/6 dell'immobile sito in Montirone e del reddito della quota della società Lombardi Fratelli di Lombardi Marinella & C snc, l'alternativa concordataria è preferibile a quella liquidatoria;

che, difatti, nell'alternativa concordataria Claudio Lombardi, fratello del ricorrente, apporterà finanza esterna per euro 31.200,00;

che, inoltre, la quota di reddito che il proponente metterà a disposizione della procedura sarà maggiore di euro 600,00 mensili rispetto alla quota di reddito che il Lombardi verserebbe in caso di liquidazione controllata;

che, difatti, qualora il concordato venga omologato i familiari del Lombardi integrerebbero i redditi dello stesso al fine di permettergli di versare euro 800,00 mensili;

che il gestore della crisi, all'udienza del 13.7.2023, ha confermato la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione controllata;

che, pertanto, nulla osta all'omologa del concordato;

P.Q.M.

Visto l'artt. 80. CCII;

omologa il concordato proposto da SERGIO LOMBARDI (c.f. LMBSRG63P01B157O);

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.

Brescia, 13 luglio 2023

Il giudice
dott. Gianluigi Canali

